

Comune di Villafranca Sicula

Provincia di Agrigento Via Vittorio Emanuele, 126 - 92020 Villafranca Sicula (Ag)

OGGETTO: Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree private – prevenzione rischio incendi.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;

Accertato lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cintura urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;

Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Dato atto che con il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito con Legge 11/08/2014, n. 116 sono state introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo all'art. 14 comma 8) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle modalità:

Considerato che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

Ritenuto, inoltre alla luce delle novità sopravvenute di dover procedere all'adeguamento della disciplina di riferimento nell'ambito del territorio comunale;

Richiamate tutte le. leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale:

AVVERTE

Su tutto il territorio del Comune è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- la combustione del materiale vegetale agricolo Forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a 3 metri steri per ettaro;
- la combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire, preferibilmente, nella fascia mattutina dal sorgere del sole e fino alle ore 9.00, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi;
- durante le fasi delle attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla concreta estinzione di focolai e braci;
- l'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- la bruciatura delle ristoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripulitura è consentita se il sito è preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata o ripulita da qualsiasi residuo vegetale della larghezza minima di metri 5;
- è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni e di esigenze locali;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricolo o forestale, indicate nella presente ordinanza;
- la combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro abitato.
- Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;
- Vista la LR. n. 1 6 del 6/4/1996;
- Vista la Legge 225 del 24/2/1992;
- Vista la L.R. n. 14 del 31/8/1998
- Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998;
- Visto l'art. 38 della L. n.142 dell'8/6/1990, recepita dalla L..R.. N. 48 dell'11/12/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 4/6/2008;

• Vista la delibera esecutiva del C.C. n. 21 del 02.08.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di impiego di Fuochi controllati in agricoltura di cui all'art. 40, comma 1 e 4 bis della citata L.R. 6/4/96 n.16.

ORDINA E VIETA

- 1) Nel periodo dal 1 giugno e fino al 15 ottobre in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi del territorio comunale di:
 - accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.;

- bruciare stoppie, materiale erbacea e sterpaglie;

 compiere altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio usare fuochi d'artificio. in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate

e comunque senza le preventive autorizzazione da parte degli organi competenti;

2) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare dovranno provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepe vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti nonché di quant'altro possa essere veicolo di incendio. Tali condizioni dovranno essere contenute per tutto il periodo estivo.

3) AI fine di evitare propagazione di incendi tutti i proprietari/conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca interna ai cigli stradali, fabbricati e impianti nonché dai confini

dì proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

4) Tuttavia nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dei boschi, se le condizione meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizioni che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei detti solchi e sempre in

presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;

- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazione agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti e mandorleti, agrumeti, orti, etc., solo tra le ore 5,00 e le ore 09,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto interessato alla bruciatura di tali residui;

- la quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumuli in nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco;
- chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere

dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento;

- è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;

- le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate penalmente come previsto dal vigente

Codice Penale:

- le violazioni alle disposizioni presenti saranno punite, altresì, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata a: Prefettura di Agrigento Ufficio Comunale di Protezione Civile Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Agrigento Comando della Polizia Municipale di Villafranca Sicula Questura di Agrigento Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento Comando stazione Carabinieri di Villafranca Sicula Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento Azienda Foreste Demaniali di Agrigento Corpo Forestale Regionale distaccamento di Burgio Consorzio di Bonifica 3 Agrigento ANAS Provincia Regionale di Agrigento Albo Pretorio Comune di Villafranca Sicula Sito Internet Comune di Villafranca Sicula

Il Comando della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine avranno cura di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori, in caso di trasgressione.

L'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Villafranca Sicula è incaricato di provvedere alla predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno dei lavori di pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, provvedendo altresì al recupero delle somme anticipate a carico degli inadempienti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Villafranca Sicula, lì 2205/10

